

SENZA AT
N° 45/2010 VERBALE
N° 219/08 A.C. CAVOLO
N° 321/10 Cron.
N° Rep.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI URBINO

Il Giudice del lavoro di Urbino, dr.ssa Antonella Marrone, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente

SENTENZA

Nella causa di lavoro in primo grado iscritta al n. 219/08 R.G.A.C.L., vertente

TRA

elettvamente domiciliato in Urbino, via Bramante 71, presso lo studio dell'avv. Marco Storti, che lo rappresenta e difende in virtù di delega a margine del ricorso

RICORRENTE

E

COSTRUZIONI srl, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, elettvamente domiciliata in Urbino, via delal Rocchetta 2, presso lo studio dell'avv. Chiarini, rappresentata e difesa dagli avv. Gabriele Chiarini ed Andrea Sisti per delega a margine della memoria difensiva

RESISTENTE

OGGETTO: impugnazione licenziamento

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Come da atto introttivo, memoria difensiva e verbale dell'odierna udienza di discussione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 7 novembre 2008,
esponeva:

di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 13 maggio 2005 al 12 febbraio 2008 con qualifica di operaio qualificato di secondo livello e mansioni di muratore;

di essere stato addetto allo svolgimento di svariate attività, tra cui anche quella di carpentiere, presso vari cantieri della convenuta;

di aver contratto malattia durante le feste natalizie del 2007, mentre era in Marocco, così ritardando il rientro;

di essere stato inviato al rientro presso il cantiere di Urbino, dove aveva lavorato per circa dieci giorni;

di essere stato licenziato con lettera del 5 febbraio 2008, con decorrenza dal 12 febbraio 2008, per fine lavori nel cantiere;

di aver impugnato il licenziamento, e di aver chiesto i motivi dello stesso contestualmente alla impugnazione, senza tuttavia ricevere risposta;

di aver subito un licenziamento illegittimo ed inefficace, perché: rimasto privo di motivazione anche a seguito di richiesta dei motivi; intimato per un motivo, quale la fine lavori nel cantiere, non previsto dal CCNL applicabile al rapporto quale causa di recesso; intimato senza prova della impossibilità di utilizzare il lavoratore in altri cantieri della stessa convenuta e senza che presso il cantiere in esame (che non era l'unico in relazione al quale egli era stato assunto) fossero effettivamente cessati i lavori;

di aver subito un licenziamento di carattere punitivo, essendosi assentato dal lavoro per malattia per più tempo rispetto al previsto.

Chiedeva, pertanto, accertarsi la nullità, irritualità, ingiustificatezza ed illegittimità del licenziamento irrogatogli e condannarsi la convenuta: alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno nella misura pari alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegra, calcolando come retribuzione globale l'importo di Euro 1.206,17, oltre accessori di legge e contribuzione con versamento ai competenti istituti; in subordine, alla riassunzione entro i termini di legge o, in alternativa, al risarcimento del danno pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ponendo a base di calcolo



la somma di Euro 1.2076,17 o quella maggiore o minore risultante in corso di causa, oltre accessori di legge, con vittoria di spese del giudizio.

Costituendosi tempestivamente, la società resistente deduceva:

di aver sempre impegnato il ricorrente, di volta in volta, per l'attività in un unico cantiere;

di averlo utilizzato nel cantiere di Saltara e, poi, terminata la fase di lavoro in cui era necessaria la sua prestazione, di averlo adibito al lavoro presso il cantiere di Urbino;

di averlo licenziato quando tali lavori erano stati ultimati, rimanendo soltanto da smontare l'armatura e non essendo più necessaria la attività del ricorrente alle dipendenze della società;

di aver risposto alla richiesta dei motivi del licenziamento formulata dal ricorrente, sebbene tale richiesta fosse tardiva;

di aver subito pesanti perdite a causa della crisi nel settore, sia nell'anno 2006 che nell'anno 2007, come comprovato dai bilanci di tali anni;

di aver utilizzato 15 gru nei cantieri nel 2006 e di utilizzare nel 2008 soltanto 4 gru;

di avere impiegato nel 2006 57 dipendenti, divenuti soltanto 38 nel 2008;

di aver visto dimettersi 25 dipendenti dal 2006 al 2008, e di averne licenziati 12;

nei mesi successivi al licenziamento del ricorrente, di aver licenziato altri due dipendenti e di averne visti dimettersi tre;

di aver assunto in sostituzione di un autista che si era dimesso un altro dipendente con le mansioni di autista, con contratto a tempo determinato;

di aver assunto dopo quasi otto mesi dal licenziamento del ricorrente un dipendente addetto alla lavorazione del ferro ed un escavatorista;

di aver assunto un operaio specializzato per soli 18 giorni con contratto part – time ed il figlio del rappresentante legale della società per un solo mese, durante le vacanze estive;

di aver assunto nel mese di settembre 2008 una addetta alle pulizie;



di non aver potuto impiegare il ricorrente in mansioni fungibili con quelle già svolte, essendo occupati tutti i posti corrispondenti alla sua qualifica e non essendo stati assunti altri lavoratori nel periodo successivo per le medesime mansioni.

La convenuta chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda ed, in via subordinata, la determinazione del risarcimento dovuto nella misura minima pari a cinque mensilità di retribuzione, con sottrazione dell'*aliunde perceptum* e vittoria di spese.

Escussi diversi testimoni, la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza come da dispositivo e motivi che seguono, di cui si provvede a dare lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente ha impugnato il licenziamento intimatogli dalla società resistente in data 5 febbraio 2008.

Tale licenziamento, come risulta dalla missiva inviata in pari data depositata con il n. 3 nel fascicolo di parte ricorrente, è stato intimato per giustificato motivo oggettivo, consistente nella "riduzione del personale a seguito della fine lavori nel cantiere edile cui siete adibito".

Il ricorrente lamenta, in primo luogo, di aver chiesto una specificazione dei motivi, mai ottenuta.

Invero, la parte resistente ha eccepito di essersi vista formulare tale domanda di specificazione dei motivi del licenziamento solo oltre i quindici giorni previsti dalla legge, e di aver risposto con missiva contenente la specificazione richiesta.

A tal proposito, è provato tramite i documenti n.ri 3 e 4 del fascicolo di parte ricorrente che la missiva di licenziamento è del 5 febbraio 2008 e la impugnazione dell'atto di recesso, con contestuale richiesta dei motivi, è stata effettuata dal ricorrente per il tramite del sindacato con lettera del 29 marzo 2008.

A norma dell'art. 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'art. 2 della legge 108 del 1990, prevede che "IL DATORE DI

LAVORO, IMPRENDITORE O NON IMPRENDITORE, DEVE COMUNICARE PER ISCRITTO IL LICENZIAMENTO AL PRESTATORE DI LAVORO.

2. IL PRESTATORE DI LAVORO PUÒ CHIEDERE, ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA COMUNICAZIONE, I MOTIVI CHE HANNO DETERMINATO IL RECESSO: IN TAL CASO IL DATORE DI LAVORO DEVE, NEI SETTE GIORNI DALLA RICHIESTA, COMUNICARLI PER ISCRITTO.

3. IL LICENZIAMENTO INTIMATO SENZA L'OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI PRIMO E SECONDO È INEFFICACE.”

Nel caso di eccezione di tardività della richiesta dei motivi sollevata dalla parte resistente, incombe sull'attore la prova della tempestività della richiesta (in tal senso, Cass. n. 2498 del 1 febbraio 2008).

Risulta dagli atti, piuttosto, che il lavoratore ha formulato la richiesta dei motivi non tempestivamente (cioè oltre i quindici giorni dalla comunicazione del recesso).

Risulta, peraltro, che il datore di lavoro, al contrario di quanto sostenuto da parte ricorrente, ha fornito una risposta in ordine ai motivi di recesso con lettera dell'8 aprile 2008 (doc. n. 6 del fascicolo di parte resistente).

Dunque, poiché la richiesta dei motivi da parte del ricorrente non è stata tempestiva, e la resistente ha comunque fornito una risposta, il licenziamento non può essere ritenuto inefficace ai sensi dell'art. 2 della legge 604 del 1966.

Il ricorrente lamenta altresì la assenza di un giustificato motivo di licenziamento.

Infatti, il datore di lavoro avrebbe adibito il ricorrente dapprima all'attività presso il cantiere di Urbino, spostandolo dal cantiere di Saltara dove egli era precedentemente impegnato, e successivamente lo avrebbe licenziato per cessazione dell'attività presso il cantiere di Urbino.



Il ricorrente deduce che lo spostamento da un cantiere all'altro sarebbe stato preordinato allo scopo di procedere al successivo licenziamento, a seguito della assenza per malattia che il datore di lavoro non avrebbe gradito.

Inoltre, il ricorrente deduce che il datore di lavoro non avrebbe dimostrato l'impossibilità di adibirlo ad attività lavorativa presso altri cantieri prima di procedere al licenziamento, e di essere sempre stato adibito ad attività presso diversi cantieri.

Il ricorrente deduce, dunque, di non essere stato assunto per prestare attività lavorativa esclusivamente presso il cantiere di Urbino, e che l'attività presso tale cantiere non si era effettivamente conclusa al momento della intimazione del licenziamento.

Il ricorrente ha provato, mediante i testi escussi, di non aver mai lavorato presso un unico cantiere, ma di aver prestato attività lavorativa presso i vari cantieri della convenuta, a seconda delle necessità.

Tale circostanza, peraltro, non risulta smentita dalla convenuta, che si è limitata ad osservare che il ricorrente lavorava in un unico cantiere alla volta (in tal senso, anche i testi *... e ...*).

Ciò premesso, occorre dunque rilevare che la resistente ha giustificato il licenziamento del ricorrente con la fine lavori presso il cantiere di Urbino, ove il ricorrente era addetto al momento della cessazione del rapporto.

Il ricorrente, invero, ha ritenuto illegittimo il "trasferimento" in tale cantiere, ipotizzando che lo stesso potesse essere preordinato al licenziamento.

Il teste *...* ha confermato che, prima di essere adibito al cantiere di Urbino, il ricorrente lavorava in altro cantiere ed aveva creato delle difficoltà con la propria imprevista assenza per malattia.

Tuttavia, tale circostanza non è sufficiente a far ritenere la preordinazione del licenziamento.

Il datore di lavoro ben può adibire il lavoratore allo svolgimento delle attività rientranti nella qualifica rivestita, presso le varie articolazioni della impresa.



Peraltro, il Giudice non può sindacare le scelte organizzative dell'imprenditore, che sono espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., salvo che le stesse non siano viziose da profili di illegittimità.

Nel caso di specie, in assenza di prova circa la riconducibilità della assegnazione del ricorrente al cantiere di Urbino a motivi illeciti o di ritorsione ed in assenza di un ulteriore profilo di illegittimità specificamente individuato dal dipendente, deve ritenersi che il datore di lavoro abbia legittimamente operato disponendo che il ricorrente prestasse attività lavorativa nell'indicato cantiere.

A tal proposito, infatti, non può collegarsi in assenza di elementi indicatori univoci lo spostamento del ricorrente al cantiere di Urbino alla assenza del prestatore di lavoro per malattia ed ad asseriti motivi di ritorsione o punizione.

Piuttosto, essendo l'imprenditore libero di organizzare la attività lavorativa dei dipendenti adibendoli alle attività di volta in volta necessarie (purchè nel rispetto dei vincoli di legge relativi, ad esempio, al divieto di demansionamento), deve ritenersi che nell'esercizio di tale libertà organizzativa il datore di lavoro abbia adibito il ricorrente al cantiere di Urbino.

Il teste , peraltro, avendo lavorato nel cantiere di Saltara, ha confermato che il ricorrente è stato adibito allo svolgimento di attività presso il cantiere di Urbino quando a Saltara era ormai terminata la fase di lavoro in cui era necessario il suo apporto, essendo passati alla posa del pavimento (verbale di udienza del 24 febbraio 2009, conferma del capitolo 14 formulato dalla parte resistente).

E' da escludersi dunque un intento preordinato al licenziamento, in assenza di indici di esistenza di tale intento ed in presenza di prova di sussistenza di una reale esigenza organizzativa dell'imprenditore, peraltro insindacabile in questa sede.



Il ricorrente ha altresì dedotto l'inesistenza del giustificato motivo di licenziamento, in quanto i lavori nel cantiere di Urbino non erano terminati (come dedotto nella lettera di licenziamento) alla data del recesso.

Invero, la resistente ha rilevato che quando il licenziamento è stato intimato al Kabraoui i lavori di restauro presso il cantiere di Urbino erano stati ultimati, e restava soltanto da smontare l'armatura.

Tale circostanza è stata confermata dal teste ..., che ha dichiarato di aver lavorato nel cantiere di Urbino insieme al ricorrente.

Resta dunque da accertare se, effettivamente, sussistesse il giustificato motivo oggettivo dedotto dalla resistente in ordine al licenziamento del ricorrente.

In particolare, è onore del datore di lavoro a fronte della contestazione del lavoratore provare la sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, che nel caso di specie consiste nella ultimazione dei lavori eseguiti presso il cantiere di Urbino.

In particolare, spetta al datore di lavoro fornire la prova di non aver potuto continuare ad usufruire delle prestazioni del ricorrente, anche presso altri cantieri, poiché il ... ha offerto la prova di non essere stato assunto solo per l'espletamento di attività presso tale cantiere.

Il datore di lavoro, al fine di provare di non aver potuto utilizzare oltre il ricorrente, ha dedotto l'esistenza di una crisi del settore, e dunque di una contrazione dell'attività lavorativa, che ha provato con il deposito di estratto dei bilanci degli anni 2006 e 2007 e con le perdite ivi rilevate (doc. n. 2 del fascicolo di parte resistente).

Il teste ..., peraltro, ha dichiarato: "nel 2007 c'erano diversi cantieri aperti ma già verso la fine del 2007 stavano finendo i lavori presso i cantieri già iniziati e non sapevo della esistenza di nuovi cantieri".

Anche il teste ... ha confermato una contrazione dell'attività lavorativa tra il 2006 ed il 2008, non riuscendo a quantificare la diminuzione delle gru utilizzate nei cantieri ma confermando l'esistenza di



tale diminuzione ed, in generale, di una riduzione del lavoro della resistente nel periodo indicato.

Con specifico riguardo alla prova che il datore di lavoro deve fornire nella ipotesi di attività svolta dal dipendente in un cantiere, la Suprema Corte di Cassazione ha condivisibilmente ritenuto che “in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'ultimazione delle opere edili per la cui realizzazione i lavoratori sono stati assunti non è sufficiente a configurare un giustificato motivo di recesso, salvo che il datore di lavoro non dimostri l'impossibilità di utilizzazione dei lavoratori medesimi in altre mansioni compatibili, con riferimento alla complessità dell'impresa e alla generalità dei cantieri nei quali è dislocata la relativa attività, dovendosi peraltro esigere dal lavoratore che impugni il licenziamento una collaborazione nell'accertamento di un possibile reimpegno, mediante l'indicazione di altri posti in cui poteva essere collocato, cui corrisponde l'onere del datore di lavoro di provare la non utilizzabilità nei posti predetti, da intendersi assolto anche mediante la dimostrazione di circostanze indiziarie, come la piena occupazione negli altri cantieri e l'assenza di altre assunzioni in relazione alle mansioni del dipendente da licenziare (in tal senso, da ultima, Cass. n. 22417 del 22 ottobre 2009)”.

Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto astrattamente la possibilità di essere adibito alla lavorazione presso gli altri cantieri della convenuta.

La resistente, peraltro, ha dedotto in memoria difensiva di non aver potuto utilizzare il ricorrente in altri cantieri, in quanto l'attività presso gli stessi corrispondente alla qualifica ed alle mansioni svolte dal ricorrente (manovale, inquadrato al secondo livello) sarebbe stata svolta da altri dipendenti.

Dunque, la resistente ha dedotto la assenza di posti di lavoro disponibili corrispondenti alla qualifica del ricorrente.

La Costruzioni srl ha fornito elementi dai quali è possibile desumere tale assenza di posti disponibili, dimostrando di non aver assunto



altri dipendenti per lo svolgimento dell'attività già svolta dal ricorrente per il periodo successivo al licenziamento.

In particolare, depositando agli atti copia del libro matricola operai ed impiegati (doc. n. 3 del fascicolo di parte resistente), la convenuta ha provato di non aver assunto operai di secondo livello sino all'ottobre 2008 (cioè sino ad otto mesi dopo il licenziamento del ricorrente).

Dallo stesso libro matricola risulta confermato quanto dedotto dalla convenuta, e cioè che nei mesi successivi al licenziamento del ricorrente sono stati assunti soltanto: , per un mese e con qualifica di operaio specializzato di quarto livello; , per un solo mese e con qualifica di apprendista muratore; , con qualifica di autista; , per un mese e con mansioni di pulitore di locali; , con mansioni di magazziniere; , con mansioni di operaio qualificato escavatorista.

Tali circostanze sono state anche confermate dai testi.

In particolare, il teste ha dichiarato: "dopo il licenziamento del ricorrente so che sono stati assunti altri dipendenti. E' stato assunto un escavatorista, un addetto alla lavorazione del ferro. Avevano competenze specifiche e non mi sembra che sia stato assunto nessuno con le stesse mansioni del ricorrente. lavorava in un cantiere di mia competenza ed era stato assunto per le sue specifiche competenze nella esecuzione di muri in pietra. Il ricorrente non svolgeva tale attività. Il signor era stato assunto nel periodo estivo con contratto a termine per montare il ferro".

Dunque, la convenuta ha fornito la prova di non aver assunto alcun dipendente a seguito del licenziamento del ricorrente, adibito alle mansioni che questi svolgeva e con la medesima qualifica da lui rivestita.

Inoltre, la convenuta ha provato che dopo il licenziamento del ricorrente tre dipendenti si sono dimessi (documenti n.ri 7, 9 e 10 del fascicolo di parte resistente).



Tale elemento può ben essere posto in relazione alla riduzione del lavoro della resistente ed alla circostanza dedotta in memoria per cui alcuni dipendenti avrebbero reperito altrove migliore e più stabile occupazione.

Esaminando il libro matricola anche per il periodo precedente il licenziamento di cui è causa, si rileva che un solo dipendente,

r, era stato assunto quale apprendista muratore di secondo livello in data 10 gennaio 2007 (quindi, comunque, diverso tempo prima del licenziamento del ricorrente) ed era ancora in forze quando il _____ è stato licenziato.

Nei mesi precedenti il licenziamento, invero, risultano assunti solo soggetti con diverso inquadramento rispetto a quello del ricorrente, e molti di essi risultano comunque aver cessato la loro attività prima del licenziamento del

Nessuno, dunque, risulta assunto per lo svolgimento delle stesse mansioni del ricorrente immediatamente prima che lo stesso fosse licenziato.

Anche da tale elemento è dato dunque desumere che non vi fossero posti disponibili per lo svolgimento di attività analoghe a quelle svolte dal ricorrente né al momento del licenziamento né nei mesi precedenti ed in quelli successivi, in corrispondenza con un periodo di accertata riduzione del lavoro da svolgere.

In applicazione del sopra richiamato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dunque, sussistono nel caso di specie elementi indiziari idonei a ritenere che non vi fosse al momento del licenziamento del ricorrente, pur non assunto esclusivamente per il lavoro nel cantiere di Urbino, la possibilità di essere adibito con le mansioni corrispondenti alla sua qualifica ad attività diverse presso altri cantieri della convenuta.

A tal proposito, peraltro, si dovrà altresì rilevare che gli elementi indiziari ricostruiti al fine di ritenere esistente un giustificato motivo oggettivo di licenziamento ed inesistente una possibilità di reimpegno del ricorrente non risultano contraddetti da contrarie deduzioni del _____, che non ha



assolto l'onere di allegazione delle proprie specifiche possibilità di reimpegno.

Risulta peraltro irrilevante ai fini della indagine che ci occupa che la specifica ragione indicata nell'atto di recesso della convenuta non risulti indicata nel CCNL, come rilevato dalla parte ricorrente.

Infatti, il recesso del datore di lavoro per giustificato motivo oggettivo (tra cui, pacificamente, rientra quello indicato nel recesso in esame) è espressamente previsto dall' art. 3 legge 604 del 1966, senza che possa intendersi come necessaria una apposita previsione in tal senso del CCNL applicabile.

La domanda, per tutti i motivi esposti, deve essere rigettata.

Attesa la natura dei diritti di cui si è invocata la tutela in giudizio, ed in particolare in ragione della esistenza di ragioni oggettive della impresa che hanno condotto il ricorrente a perdere il proprio posto di lavoro ed alla natura meramente indiziaria degli elementi sulla base dei quali la causa viene decisa, si ritiene sussistano giusti motivi per la compensazione tra le parti del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro,

Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da

CONTRO

COSTRUZIONI srl

Rigetta la domanda;

compensa tra le parti le spese del giudizio.

Urbino, 23 febbraio 2010



Il Giudice
Antonella Marrone